



COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-85614 Fax 0736-856370

e mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@psc.it

Ordinanza n. 86

prot. 2460

li 21 aprile 2017

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;

CHE in data 26 ottobre 2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da altre due forti scosse sismiche che hanno causato ulteriori ingenti danni;

CHE in data 30 ottobre 2016 un'ulteriore forte scossa di magnitudo superiore a tutte quelle precedenti ha devastato un'area più ampia di quella originaria;

DATO ATTO:

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i., lo stato di emergenza fino al 21.02.2017 per i territori coinvolti dal terremoto del giorno 24 agosto 2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 26.10.2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 30.10.2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 35 del 07/09/2016 con la quale si ordinava, in via cautelativa ed in attesa di verifiche specifiche da parte di tecnici del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, lo sgombero immediato dei fabbricati e delle abitazioni identificati catastalmente al fg.37 particella 50 sub. 1;

DATO ATTO:

CHE in data 08/09/2016 sono state redatte dalla squadra P97 di tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico la "Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica" n. 004 e n.005, relativamente all'edificio distinto al foglio n. 37 particella n. 50 sub. 1, dalle quali risulta che:

ad una porzione di edificio è stato attribuito esito "E – Edificio INAGIBILE",
all'altra porzione di edificio è stato attribuito esito "E – Edificio INAGIBILE" ed "F – Edificio INAGIBILE per rischio esterno";

CHE dalle visure catastali espletate mediante la piattaforma software *Sister* l'immobile distinto al foglio n. 37 particella n. 50 sub. 1 risulta intestato ai soggetti sotto indicati, i cui dati di residenza sono stati acquisiti mediante la piattaforma informatica *Siatel*:

ANGELINI EMIDIO nato a ASCOLI PICENO (AP) il 07/11/1944 (NGLMDE44S07A462L) residente ad Acquaviva Picena (AP) - 63075 in via delle Paranze n. 4;

MAZZARELLI DEA nata a Montemonaco (AP) il 25/02/1946 (MZZDEA46B65F570I) residente ad Acquaviva Picena (AP) - 63075 in via delle Paranze n. 4;

MAZZARELLI VIRGINIA nata a Montemonaco (AP) il 17/03/1935 (MZZVGN35C57F570Y) residente a Montemonaco - 63088 in frazione Foce n. 38;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento a seguito di quanto rilevato nella sopra citata scheda;

VISTI:

- l'art.16, del d.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile";
- l'art.15, comma 3, della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- l'art. 50, commi 4 e 6 e l'art.54 del d.lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.G. n.28 del 28.09.2006;
- la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

REVOCA

la propria precedente ordinanza n. 35 del 07/09/2016 in premessa richiamata;

CONFERMA

lo sgombero del fabbricato e delle abitazioni identificate catastalmente al fg. 37 particella 50 sub. 1 a far data dal 07/09/2016;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati,

l'INAGIBILITÀ con esito "E - Edificio INAGIBILE" e "F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno";

dell'immobile sito in Montemonaco (AP) frazione Foce, distinto al catasto al foglio 37 particella 50 sub. 1, come da risultanze delle schede AEDES in premessa indicate;

ORDINA

1. ai proprietari dell'immobile sito in Montemonaco (AP) frazione Foce identificato catastalmente al foglio 37 particella 50 sub. 1;

- di confermare lo sgombero di cui trattasi da persone, il divieto di accesso e di utilizzo anche occasionale dell'immobile sopra descritto ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi e interventi tecnici e di sgombero, qualora sussistano condizioni di sicurezza;
 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile, tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;
 - di portare a conoscenza della presente ordinanza tutte le persone eventualmente interessate e di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale dell'immobile oggetto di provvedimento;
 - di provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
 - di interdire l'accesso e l'uso del fabbricato, impedendo anche mediante segnalazione, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
2. che i lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:
- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
 - nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
 - a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
 - a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi;

DISPONE

- che gli uffici preposti provvedano:
 - a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo
ANGELINI EMIDIO nato a ASCOLI PICENO (AP) il 07/11/1944 (NGLMDE44S07A462L)
residente ad Acquaviva Picena (AP) - 63075 in via delle Paranze n.4;
 - MAZZARELLI DEA nata a Montemonaco (AP) il 25/02/1946 (MZZDEA46B65F570I) residente
ad Acquaviva Picena (AP) - 63075 in via delle Paranze n.4;
 - MAZZARELLI VIRGINIA nata a Montemonaco (AP) il 17/03/1935 (MZZVGN35C57F570Y)
residente a Montemonaco - 63088 in frazione Foce n. 38;
- a pubblicarla all'Albo Pretorio on line;
- a trasmetterla, per le rispettive competenze
 - a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)
 - alla Regione Marche Servizio Protezione Civile (e-mail: regione.marche.protciv@emarche.it)
 - al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche (pec: dannisisma-2016@beniculturali.it);
 - al Centro di Coordinamento regionale
(e-mail ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)
 - all'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)
 - al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;
(pec: tap20077@pec.carabinieri.it)
- 4) ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016
- alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale - CEA - Rifiuti - Energia - Acqua.
U.C.O Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it);

CON L'AVVERTIMENTO

che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

che ai sensi dell'art.3.comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

